

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
ASSE X - Avviso Pubblico n. 6/FSE/2017, DGR n. 1417 del 05/09/2017 (BURP n. 107/2017)
Corso ITS VII Ciclo “Tecnico superiore per la Valorizzazione delle
Produzioni Locali di Qualità”
(Acronimo: AGRO LOCAL QUALITY)

Docente: VALERIA BUCCI

AREA: PROFESSIONALIZZANTE

UF: FORME DI AGGREGAZIONE DI IMPRESA



LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE



AGGREGAZIONI DI IMPRESE

- Le aggregazioni di imprese sono ACCORDI DI COLLABORAZIONE tra imprese per il raggiungimento di un obiettivo comune
- Quando l'imprenditore non possiede le conoscenze di base per la realizzazione di opere e forniture articolate o di grandi dimensioni, si rende indispensabile il ricorso ad una collaborazione
- La collaborazione, facendo leva sulle peculiarità e capacità dei singoli partecipanti, consente il conseguimento di obiettivi, altrimenti irraggiungibili per i singoli imprenditori.
- MOTIVAZIONI DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE:
 - ESTERNE: relative a rapporti con l'ambiente esterno (concorrenti, clienti, fornitori)
 - INTERNE: connesse all'ottimale utilizzo delle risorse



AGGREGAZIONI DI IMPRESE

- CARATTERISTICHE DEGLI ACCRODI DI COLLABORAZIONE:
 - Durata medio/lunga del rapporto di collaborazione
 - Autonomia giuridica delle singole imprese che aderiscono all'accordo
- FORMA DEGLI ACCRODI DI COLLABORAZIONE:
 - VERBALE
 - CONTRATTUALE
 - PATRIMONIALE



TIPOLOGIE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE

1. CONSORZI
2. FRANCHISING
3. ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE
4. JOINT VENTURE
5. VENTURE CAPITAL
6. GRUPPI
7. RETI



IL CONSORZIO

- CONTRATTO TRA PIÙ IMPRESE ATTRAVERSO CUI PIU' IMPRENDITORI ISTITUISCONO **UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE** PER DISCIPLINARE O SVOLGERE UNA O PIÙ ATTIVITÀ DELLE RISPETTIVE IMPRESE
- LE IMPRESE RISULTANO TRA LORO COLLEGATE, PUR MANTENENDO LA LORO AUTONOMIA SIA GIURIDICA CHE ECONOMICA
- IL CONSORZIO SERVE PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI SPECIFICI DI BREVE-MEDIO PERIODO
- PREVEDE L'ESISTENZA DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE TRA LE IMPRESE, CHE PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ:
 - INTERNA
 - ESTERNA



IL FRANCHISING

- CONTRATTO CON IL QUALE UN'IMPRESA - FRANCHISOR - CONSENTE AD UN'ALTRA IMPRESA - FRANCHISEE - DI SFRUTTARE COMMERCIALMENTE I PROPRI PRODOTTI, SERVIZI, MARCHI, BREVETTI, ECC. IN CAMBIO DI UN COMPENSO
- **VANTAGGI**
 - FRANCHISOR: RETE COMMERCIALE SENZA INVESTIMENTI
 - FRANCHISEE: DIMINUZIONE RISCHIO D'IMPRESA



FORME DI FRANCHISING

- **FRANCHISING DI DISTRIBUZIONE**: L’AFFILIANTE DISTRIBUISCE AGLI AFFILIATI PROPRI PRODOTTI (FENDI, BASSETTI, ECC.) O PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI (UPIM, AUCHAN, ECC.)
- **FRANCHISING DI SERVIZI** : TRASFERIMENTO AL FRANCHISEE DI UNA ROSA DI SERVIZI (BEST WESTERN, AVIS, ECC.)
- **FRANCHISING INDUSTRIALE** : TRASFERIMENTO DI UN PROCESSO DI FABBRICAZIONE (COCA COLA)



ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

- CONTRATTO PER MEZZO DEL QUALE UN'IMPRESA - ASSOCIANTE - ATTRIBUISCE AD UN'ALTRA - ASSOCIATA - UNA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA SUA ATTIVITÀ VERSO IL CORRISPETTIVO DI UN DETERMINATO APPORTO
- L'ASSOCIAZIONE PUO' RIGUARDARE:
 - UN SOLO AFFARE
 - UNA PLURALITÀ DI AFFARI
 - L'INTERA GESTIONE



JOINT VENTURE

- ACCORDO TRA DUE O PIÙ IMPRESE VOLTO A COSTITUIRE UN'ENTITA' ORGANIZZATIVA CONGIUNTA PER LO SVOLGIMENTO IN COMUNE DI UNA DATA ATTIVITA'
- TIPOLOGIE
 - JOINT VENTURE SOCIETARIA: COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
 - JOINT VENTURE CONTRATTUALE ORGANIZZAZIONE COMUNE SNELLA PER SPECIFICI AFFARI



VENTURE CAPITAL

- ACCORDO TRA UNA SOCIETÀ FINANZIARIA E **UN'IMPRESA, NELLA FASE DI AVVIO DI UN'INIZIATIVA**
- CONSISTE NELLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA MINORITARIA DEL CAPITALE SOCIALE



GRUPPI

- INSIEME DI PIÙ IMPRESE CHE, PUR MANTENENDO LA LORO AUTONOMIA GIURIDICA, VENGONO CONTROLLATE DA UN MEDESIMO SOGGETTO ECONOMICO
- LO STRUMENTO DI CONTROLLO GENERALMENTE UTILIZZATO DAL SOGGETTO ECONOMICO È IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE DELLE IMPRESE FIGLIE O CONTROLLATE
- AL VERTICE DEL GRUPPO VI È DI NORMA UNA SOCIETÀ - DETTA CAPOGRUPPO, HOLDING O SOCIETÀ MADRE - CHE CONTROLLA IN MODO DIRETTO O INDIRETTO UNA PLURALITÀ DI ALTRE IMPRESE
- IN RELAZIONE AL TIPO DI RAPPORTO ESISTENTE TRA LA HOLDING E LE IMPRESE AFFILIATE SI DISTINGUE TRA:
 - IMPRESE CONTROLLATE
 - IMPRESE COLLEGATE



MOTIVI DELLA FORMAZIONE DEI GRUPPI

- SUPERAMENTO DEI PROBLEMI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI
- SUDDIVISIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA
- CONTROLLO DEL GRUPPO SENZA DETENERE L'INTERO CAPITALE




STRUTTURE DEI GRUPPI

- GRUPPO SEMPLICE
- GRUPPO COMPLESSO
 - A CASCATA
 - A LIVELLI SUCCESSIVI DI RAGGRUPPAMENTO
- GRUPPO A CATENA
 - DIRETTO
 - INDIRETTO



GRUPPO SEMPLICE

LA CAPOGRUPPO ESERCITA DIRETTAMENTE IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ATTRAVERSO PARTECIPAZIONI TOTALITARIE OVVERO MAGGIORITARIE, ASSOLUTE O RELATIVE



GRUPPO COMPLESSO


LA CAPOGRUPPO ESERCITA IL CONTROLLO **SULLE SOCIETÀ AFFILIATE PER IL TRAMITE** DI PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE

SI DISTINGUE FRA


- GRUPPI A CASCATA
- GRUPPI A LIVELLI SUCCESSIVI DI RAGGRUPPAMENTO




GRUPPO A CASCATA




GRUPPO A LIVELLI SUCCESSIVI DI RAGGRUPPAMENTO



GRUPPO A CATENA DIRETTI



GRUPPO A CATENA INDIRETTI



ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

- **L'associazione temporanea di imprese (A.T.I.)** è costituita per la gestione di un singolo affare (partecipazione ad un bando di gara per raggiungere i requisiti minimi o per suddividersi i compiti)
- L'ATI può essere realizzata da imprese individuali, società commerciali, cooperative, consorzi tra cooperative, consorzi tra imprese artigiane.



ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

- La costituzione di un'A.T.I. non realizza l'istituzione di un soggetto giuridico nuovo, bensì solo un'armonizzazione operativa di più imprese, legate fra loro dall'interesse a conseguire un profitto comune ben determinato.
- I singoli associati stipulano il contratto di appalto direttamente con il committente, assumendosi in tal modo una responsabilità personale per l'esecuzione della prestazione. L'unico legame che esiste fra gli associati, è quello derivante dal comune mandato conferito al capogruppo per la presentazione unitaria della proposta contrattuale.
- È un contratto per cui un soggetto, definito **mandatario-capogruppo**, si obbliga a compiere determinati atti per conto del **mandante-associato**



ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

- Il mandato è un contratto tra due parti in virtù del quale esse si vincolano per il conseguimento di un fine comune
- Il contratto deve essere effettuato con:
 - scrittura privata autenticata dal notaio;
 - con atto notarile
- Nell'atto dovrà essere precisato che si intende realizzare un'associazione temporanea fra imprese finalizzata alla partecipazione di una gara di appalto o comunque alla realizzazione di un evento ben specificato




ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

- Nel contratto dovrà essere specificato che ciascuna impresa curerà l'esecuzione della propria prestazione in modo autonomo con mezzi e personale proprio, potendo impiegare la propria struttura organizzativa ed in completa autonomia gestionale
- Nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale la responsabilità solidale dei partecipanti si intenderà per l'intera esecuzione dei lavori. Viceversa, nel caso di organizzazione verticale, ciascuna impresa, sempre con il vincolo della solidarietà della società capogruppo, sarà responsabile unicamente per i lavori eseguiti personalmente



STRUTTURA ATI



ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO

L'“Associazione Temporanea di Scopo” è una forma di associazione che può essere costituita sia dalle imprese che da soggetti differenti dalle imprese per il raggiungimento di un obiettivo comune



LE RETI

- Una RETE è un insieme di aziende giuridicamente autonome che si impregnano attraverso investimenti congiunti a realizzare un'unica produzione, attività di marketing, di formazione, di R&S
- Diverse imprese portano avanti un progetto comune sfruttando la loro complementarità senza rinunciare alla propria autonomia imprenditoriale
- VANTAGGI
 - Accesso più rapido e diretto alle conoscenze esterne
 - Dato che gli investimenti vengono realizzati in cooperazione, si riducono i rischi e l'applicazione delle nuove tecnologie avviene in tempi più rapidi



COTRATTO DI RETE

Deve indicare:

- i partecipanti alla rete
- Obiettivi strategici
- Modalità per raggiungerli
- Programma di rete: durata/modalità di accesso di altri imprenditori
- Regole per l'assunzione delle decisioni



COTRATTO DI RETE

Se il contratto prevede

- la costituzione di un FONDO PARTIMONIALE COMUNE
- la nomina di un ORGANO COMUNE incaricato di gestire l'esecuzione del contratto

la rete può essere dotata di personalità giuridica e iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese: nasce un nuovo soggetto giuridico autonomo rispetto alle singole imprese aderenti alla rete

Si distingue fra

- RETE-SOGGETTO (creazione di un nuovo soggetto giuridico)
- RETE-CONTRATTO (modello contrattuale puro)



LE FUSIONI



LE OPERAZIONI STRATEGICHE AZIENDALI

- Le operazioni strategiche aziendali sono operazioni volte a creare valore attraverso programmi di miglioramento della composizione dell'attivo, di ridisegno della struttura finanziaria, di risistemazioni societarie.
- L'attuazione di operazioni straordinarie può essere un efficace mezzo di creazione del valore.
- Le operazioni strategiche aziendali possono essere messe in atto anche per conservare quello che già si detiene, o per tentare di salvare il possibile.



LE FUSIONI

- La fusione è l'operazione mediante cui due o più società si uniscono formando un'unica società
- La fusione rappresenta la forma di aggregazione aziendale più completa con l'unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano
- La fusione è uno strumento efficace per far crescere le dimensioni dell'impresa
- La fusione consente di realizzare strette integrazioni tra due o più aziende
- La fusione si distingue da un semplice acquisto di azienda perché non implica un esborso di mezzi finanziari: il prezzo dell'operazione non è rappresentato da MONETA, ma dallo scambio di AZIONI o QUOTE tra i soci delle società coinvolte nella fusione



LE FUSIONI

- Le società fuse o incorporate si estinguono
- In tutti i loro rapporti succedono la SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE o la SOCIETA' INCORPORANTE
- La fusione si caratterizza, sotto il profilo giuridico, per la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società e la confluenza di tutti i soci in un'unica struttura organizzativa, che prosegue l'attività di tutte le società preesistenti



MOTIVAZIONI PER LE FUSIONI

1. MOTIVI PRODUTTIVI
2. MOTIVI TECNOLOGICI
3. MOTIVI LOGISTICI
4. MOTIVI COMMERCIALI
5. MOTIVI AMMINISTRATIVI
6. MOTIVI FINANZIARI
7. MOTIVI FISCALI



TIPOLOGIE DI FUSIONE

Il codice civile italiano prevede due tipi di fusione



PROPRIA: PER UNIONE

Due o più società si estinguono e confluiscono in una società di nuova costituzione

Società Fuse: società che si estinguono

Società risultante dalla Fusione

PER INCORPORAZIONE


Una o più società (**società incorporata**) vengono assorbite in una società preesistente (**società incorporante**)

- **Diretta:** l'incorporante è socia dell'incorporanda
- **Inversa:** l'incorporante è la società controllata dalla incorporanda



TIPOLOGIE DI FUSIONE


Prima della fusione



Dopo la fusione



MODALITA' DI FUSIONE



LE FASI DELLA FUSIONE

1. DEPOSITO

A. PROGETTO DI FUSIONE

B. SITUAZIONE PATRIMONIALE

2. DELIBERA DI FUSIONE

3. ATTO DI FUSIONE



1. DEPOSITO: PROGETTO DI FUSIONE

- Redatto da tutti gli AMMINISTRATORI delle società fuse
- Stabilisce le condizioni e le modalità dell'operazione che devono poi essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea
- CONTENUTO
 - TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
 - ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE O DI QUELLA INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE



1. DEPOSITO: PROGETTO DI FUSIONE

- **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI:** relazione in cui vengono illustrate e giustificate le motivazioni della fusione sotto il profilo economico e giuridico, ed in particolare il rapporto di concambio.

RAPPORTO DI CONCAMBIO: rapporto tra le azioni delle società fuse con la società incorporante o della nuova società (ex. 10 azioni della società incorporata A danno diritto a 15 azioni della incorporante B)

- **RELAZIONE DEGLI ESPERTI:** relazione sulla congruità del rapporto di cambio adottato da ciascuna società; contiene, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi adottati dagli amministratori.



1.DEPOSITO

30 giorni prima dell'assemblea di approvazione dell'operazione, presso tutte le sedi sociali, devono essere depositati:

- Progetto di fusione
- Relazione degli amministratori
- Relazione degli esperti
- Situazione patrimoniale di tutte le società (Bilanci degli ultimi 3 esercizi)

Tale termine può essere derogato per volontà unanime di tutti i soci

I creditori sociali hanno tempo 60 giorni, che decorrono dal giorno del deposito del progetto di fusione, per fare opposizione.



2. DELIBERA DI FUSIONE

- La fusione viene deliberata dall'assemblea dei soci di ciascuna società, e i quorum richiesti per la validità di approvazione varieranno a seconda che si tratti di società di capitali o di persone.
- L'amministratore può apportare delle modifiche al progetto di fusione senza dover rifare il procedimento di fusione, sempre che non vengano modificati o intaccati i diritti dei soci o dei terzi.
- In caso di fusione eterogenea i soci assenti o dissenzienti o astenuti possono esercitare il DIRITTO DI RECESSO.



3. ATTO DI FUSIONE

- La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dal deposito di tutte le delibere di approvazione di tutte le società aderenti.
- Il procedimento di fusione si conclude con la stipula dell'atto di fusione che deve risultare da ATTO PUBBLICO e deve essere depositato dal notaio presso il Registro Imprese entro 30 giorni.
- Una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dalla legge l'invalidità dell'atto di fusione non può più essere pronunciata
- I soci o i terzi danneggiati possono solo chiedere il risarcimento dell'eventuale danno da esercitare verso gli amministratori della società partecipante alla fusione



PROCEDURA DI FUSIONE SEMPLIFICATA

- Si ha una procedura meno rigida in caso di fusione tra società interamente possedute o possedute al 90%.
- Nel progetto di fusione non deve essere indicato il rapporto di cambio e non è necessaria la relazione degli amministratori e degli esperti.
- Lo statuto può prevedere che la fusione cosiddetta TOTALITARIA venga decisa dagli organi amministrativi delle società che si fondono. La relativa delibera deve risultare da atto pubblico.



RILEVAZIONI CONTABILI. ESERCIZIO 1

La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 1500
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 1000
- Un valore delle passività pari a 1200
- Un valore del patrimonio netto di 1300 (capitale sociale pari a 800 e riserve pari a 500)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 1100
- Un valore delle passività pari a 500
- Un valore del patrimonio netto di 600 (capitale sociale pari a 400 e riserve pari a 200)

La società ALFA incorpora la società BETA



RILEVAZIONI CONTABILI. ESERCIZIO 2

La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 1500
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 300
- Un valore delle passività pari a 800
- Un valore del patrimonio netto di 1000 (capitale sociale pari a 500 e riserve pari a 500)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 900
- Un valore delle passività pari a 500
- Un valore del patrimonio netto di 400 (capitale sociale pari a 300 e riserve pari a 100)

La società ALFA incorpora la società BETA



RILEVAZIONI CONTABILI. ESERCIZIO 3

La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 700
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 600
- Un valore delle passività pari a 400
- Un valore del patrimonio netto di 900 (capitale sociale pari a 650 e riserve pari a 250)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 800
- Un valore delle passività pari a 300
- Un valore del patrimonio netto di 500 (capitale sociale pari a 400 e riserve pari a 100)

La società ALFA incorpora la società BETA



RILEVAZIONI CONTABILI. ESERCIZIO 4

La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 700
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 300
- Un valore delle passività pari a 400
- Un valore del patrimonio netto di 600 (capitale sociale pari a 450 e riserve pari a 150)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 800
- Un valore delle passività pari a 300
- Un valore del patrimonio netto di 500 (capitale sociale pari a 400 e riserve pari a 100)

La società ALFA incorpora la società BETA



FORME DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA




Contratto di società – art.2247 c.c.

Due o più soggetti



conferiscono beni o servizi



esercizio in comune di un'attività economica



allo scopo di dividerne gli utili



FORME DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA



SOCIETA' DI PERSONE



SOCIETA' DI CAPITALI



Società di persone: caratteristiche generali

- **Autonomia patrimoniale imperfetta**

I soci sono, in via sussidiaria, illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società

- **Soggettività giuridica (non personalità giuridica)**

Le società di persone costituiscono un soggetto distinto dai soci, titolare di propri rapporti giuridici e di un proprio patrimonio ma senza personalità giuridica.



SOCIETA' DI PERSONE

- SOCIETA' SEMPLICE
- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE



Società di persone: caratteristiche generali

- La società semplice **non può esercitare attività commerciali** (art. 2249 c.c.)
- La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice sono raggruppate sotto la denominazione di **società commerciali**; possono svolgere anche un'attività **non commerciale**

La commercialità dell'attività esercitata influenza la scelta del tipo di società



Società semplice - Costituzione

- La costituzione di una SOCIETA' SEMPLICE è improntata alla massima semplicità formale: il contratto sociale *non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti*
- **Publicità:** iscrizione in una **sezione speciale** del registro delle imprese



Società semplice - Attività

Questa tipologia societaria non può avere ad oggetto attività commerciali; le attività ipotizzabili quali suo oggetto sono:

–*Attività agricola*: attività d’elezione della s.s., anche se il concreto ambito d’utilizzazione è molto limitato (ma la relativa disciplina rileva perché è applicabile alle *società irregolari* aventi oggetto commerciale e rappresenta la *disciplina base* delle società di persone)

–*Altre attività in presenza di specifiche disposizioni di legge* (es. soc. revisione).



Società semplice - Amministrazione

Sono previsti due tipi diversi d'amministrazione:

–Amministrazione **congiuntiva** (art. 2258): l'amministrazione spetta congiuntamente a tutti i soci; le operazioni devono ricevere il consenso unanime (o maggioritario se così prevede il contratto sociale)

–Amministrazione **disgiuntiva** (art. 2257): a ciascuno dei soci è riconosciuto il potere di amministrare la società; ciascun socio è legittimato ad intraprendere **da solo** le operazioni utili all'interesse delle società, senza informare preventivamente gli altri soci, e di portarle a termine, a meno che il compimento dell'operazione non venga paralizzato dal preventivo esercizio del **diritto d'opposizione**.

La decisione sull'opposizione è presa dalla maggioranza dei soci, determinata in base alla partecipazione agli utili



Società semplice – Rappresentanza

- La funzione amministrativa va distinta da quella di rappresentanza;
- *l'amministrazione* ha ad oggetto la direzione degli affari sociali nell'ambito della competenza risultante dalla legge o dal contratto
 - *la rappresentanza* attiene alla legittimazione sostanziale e processuale a spendere il nome della società nei confronti dei terzi

La rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo e si estende **a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.**



Società semplice – Responsabilità soci

- i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale (che costituisce garanzia per i creditori sociali);
- i creditori possono agire **anche sul patrimonio dei singoli soci**, senza la preventiva escussione del patrimonio sociale;
- il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale **indicando** al creditore beni societari sui quali soddisfarsi **agevolmente** (art. 2268)



Società semplice – Responsabilità soci

Responsabilità dei soci nei confronti dei creditori particolari

L'art. 2270 concede tre possibilità ai creditori particolari:

1. far valere i propri diritti sugli utili spettanti al debitore
2. compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione spettante al socio
3. ottenere la liquidazione della quota se gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfare i crediti

a queste condizioni:

1. il creditore deve provare che gli altri beni sono insufficienti
2. non potrà pretendere beni sociali o agire contro di essi, potrà solo ottenere una somma in denaro.



Società in nome collettivo

La disciplina della S.n.c., che è il tipo di società di persone più diffuso in quanto permette l'esercizio d'ogni tipo d'attività

Differenze fra S.n.c. e società semplice

- presenza di una norma che indica il contenuto dell'atto costitutivo (art. 2295)
- inesistenza limiti relativi alla scelta dell'oggetto sociale
- un più accentuato livello di autonomia patrimoniale ed una regolamentazione parzialmente diversa dei rapporti della società con i terzi.
- esistenza di norme riguardanti il capitale sociale



Società in nome collettivo - I rapporti della società con i terzi

La rappresentanza della società (art. 2298):

- È possibile determinare pattiziamente il contenuto dei poteri di rappresentanza. Vi possono essere limitazioni risultanti da atto costitutivo o da procura; le limitazioni **iscritte** sono opponibili ai terzi.

Maggiore grado d'autonomia patrimoniale rispetto alla società semplice:

- art. 2304 i **creditori sociali**, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, **se non dopo l'escussione del patrimonio sociale** (la procedibilità dell'azione contro il patrimonio dei singoli soci presuppone la dimostrazione dell'incapienza del patrimonio sociale).
- art. 2305 il **creditore particolare** del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore, se gli altri beni non sono sufficienti, finché dura la società.



Società in nome collettivo irregolare

- *È irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel R.I.*

La mancanza dell'adempimento può dipendere:

- dalla mancanza dell'atto scritto
- pur esistendo l'atto scritto gli amministratori (o, in caso di atto pubblico, il notaio) non hanno provveduto a deposito ed iscrizione dello stesso presso il R.I.

L'art. 2297 prescrive:

- la disciplina dei rapporti interni è la stessa della società collettiva regolare
- per i rapporti esterni si applica la disciplina della società semplice che prescinde da un sistema di pubblicità legale
- Eccezioni: resta ferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci nei confronti dei terzi; la rappresentanza sociale spetta a tutti i soci che agiscono per la società (limitazioni o esclusioni della rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se si prova che ne erano a conoscenza).



Società in accomandita semplice

La s.a.s. è caratterizzata dalla coesistenza di due categorie di soci:

- ***Soci accomandatari*** sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ed hanno il potere di amministrare la società;
non sono necessariamente amministratori (a differenza che nella s.a.p.a.)
 - ma amministratore può essere solo un accomandatario;
 - i loro poteri nei confronti dei terzi sono regolati dalla disciplina della s.n.c.
- ***Soci accomandanti*** sono responsabili solo nei limiti del capitale versato; sono esclusi dall'amministrazione, pur avendo poteri di controllo sulla gestione



Società in accomandita semplice - accomandanti

- A carico degli accomandanti la legge impone due divieti:
 - **amministrare** comporta la perdita della responsabilità limitata **per tutte le obbligazioni sociali** (con conseguente fallibilità) e la possibilità d'esclusione dalla società.
 - far comparire il proprio **nome nella ragione sociale**: la violazione comporta la perdita della responsabilità limitata verso i terzi (responsabilità solidale e illimitata con gli amministratori).



Società in accomandita semplice - accomandanti

- I poteri dell'accomandante traggono origine da legge e patti sociali:
 - poteri legali
 - art. 2320 consente agli accomandanti:
di concludere affari in forza di **procura speciale**
di prestare la loro opera sotto la **direzione** degli amministratori (quindi con vincolo di subordinazione)
 - art. 2323 potere di nominare un amministratore provvisorio (accomandante o terzo estraneo) per gli atti di ordinaria amministrazione quando vengono a mancare tutti gli accomandatari.
 - poteri pattizi
dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni (possibile influenza sui rapporti con i terzi)
compiere ispezioni e atti di sorveglianza.



SOCIETA' DI CAPITALI

- SOCIETA' PER AZIONI
- SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI



Differenze fra società di capitali

- Responsabilità per le obbligazioni sociali:
 - SPA e SRL: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio
 - SAPA: coesistono soci a responsabilità limitata (accomandanti) e soci a responsabilità illimitata (accomandatari)
- Quote di partecipazioni dei soci:
 - SPA e SAPA: le quote di partecipazioni dei soci sono rappresentate da azioni
 - SRL: le quote di partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni



Società di capitali: caratteristiche generali

- Sono dotate di **personalità giuridica**
- Devono prevedere un'organizzazione di tipo corporativo: devono essere presenti una pluralità di organi (assemblea, amministratori e collegio sindacale)
- Il funzionamento degli organi sociali dominato dal principio maggioritario
- Il singolo socio non ha alcun potere di amministrazione e controllo



Società di capitali: assemblea

- L'assemblea è costituita dai soci
- L'assemblea ha solo funzioni deliberative circoscritte alle funzioni di maggior rilievo della vita sociale
 - Nomina e revoca di amministratori, sindaci e liquidatori della società
 - Approvazione del bilancio di esercizio e distribuzione degli utili
 - Modifiche dell'atto costitutivo
- L'assemblea non può deliberare in merito alla gestione dell'impresa



Società di capitali: amministratori

- Sono l'organo a cui è affidato il compito di gestire l'impresa nell'interesse esclusivo dei soci
- A loro spetta il potere di rappresentanza della società
- Hanno il compito di attuare le deliberazioni dell'assemblea
- Può esserci un amministratore unico o una pluralità di amministratori (**consiglio di amministrazione**)
- Il numero degli amministratori è fissato nell'atto costitutivo
- Sono nominati dall'assemblea che ha anche la facoltà di revocarli da tale incarico
- Possono essere soci o non soci
- Il loro mandato dura 3 anni e sono rieleggibili



Società di capitali: collegio sindacale

- È l'organo che ha funzioni di controllo sull'amministrazione della società
- È costituito da 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo
- I sindaci restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili
- Sono nominati dall'assemblea che ha anche la facoltà di revocarli da tale incarico




SPA

- Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio
- Le quote di partecipazioni dei soci sono rappresentate da azioni



La S.p.a. – Tipologie



La S.p.a. – Costituzione

La costituzione si articola in due fasi:

- la stipulazione dell'atto costitutivo per **atto pubblico** (la forma è sanzionata a pena di **nullità** in base all'art.2328 2° comma c.c.)
- la successiva iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese (atto con cui la SPA acquisisce personalità giuridica e viene ad esistenza



La S.p.a. – Atto costitutivo

L'atto costitutivo deve contenere

- denominazione sociale
- indicazione della sede
- generalità dei soci fondatori
- ammontare del capitale sottoscritto e versato
- oggetto sociale (tipo di attività economica che si propone di svolgere)
- numero e eventuale valore nominale delle azioni
- valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura
- norme secondo le quali devono essere distribuiti gli utili
- durata sociale
- numero degli amministratori e nomina dei primi amministratori
- numero dei componenti del collegio sindacale e nomina dei primi sindaci
- importo (almeno approssimativo) delle spese di costituzione della società



La S.p.a. - Costituzione

CAPITALE
SOCIALE



Ammontare minimo 50.000 Euro.

CONFERIMENTI
IN DANARO
(art. 2342)



Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25 per cento dei conferimenti in danaro.

CONFERIMENTI
IN NATURA
(art. 2343)



Relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società.

TERMINE PER
L'ISCRIZIONE
(art.2331)



Ridotto a 90 giorni il termine entro cui deve avere luogo l'iscrizione nel R.I. (dalla stipula dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni).

La S.p.a. - Costituzione

DURATA DELLA
SOCIETA'
(art. 2328)



Prevista espressamente la costituzione di s.p.a. a tempo indeterminato (diritto di recesso del socio).

ISCRIZIONE DELLA
SOCIETA'
(art. 2331)



Prima dell'iscrizione nel registro delle imprese è vietata l'emissione delle azioni.

OPERAZIONI
COMPIUTE PRIMA
DELL'ISCRIZIONE
(art. 2331)



Illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi:

- coloro che hanno agito;
- il socio unico fondatore o i soci che hanno autorizzato;
- la società, se ha approvato l'operazione dopo l'iscrizione.

L'art. 2331 stabilisce che per le **operazioni compiute prima dell'iscrizione** la società - una volta costituita - risponderà dell'operazione qualora:

- abbia approvato le stesse;
- le operazioni fossero necessarie per la costituzione;
- tutte le volte che si accoli (in via cumulativa) le eventuali spese.

In ogni caso rispondono coloro che hanno agito nonché i soci che hanno deciso, autorizzato, consentito il compimento dell'operazione

Disciplina applicabile in via analogica anche ad operazioni compiute prima della stipula dell'atto costitutivo



La S.p.a. unipersonale

- L'art. 2328 I° comma c.c., ammette la costituzione di una società per azioni con atto unilaterale di un unico socio fondatore
- Per le obbligazioni sociali risponde la sola società salve due specifiche eccezioni in cui sorge **nell'ipotesi di insolvenza della società** una responsabilità **illimitata** dell'unico socio per le obbligazioni sorte **nel periodo** in cui tutte le azioni erano allo stesso appartenute:
 - inosservanza delle specifiche forme pubblicitarie previste dall'art. 2362 c.c. (articolo che prevede l'obbligo per gli amministratori di depositare presso il registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità dell'unico azionista);
 - inosservanza delle norme previste per la liberazione dei conferimenti dell'unico azionista (art. 2342 c.c. comma II° e IV° che prevedono l'obbligo del versamento integrale dei conferimenti).



La S.p.a. – Le azioni

VALORE NOMINALE
(art. 2346)



E' possibile emettere azioni senza l'indicazione del valore nominale (comunque ricavabile da ammontare capitale/ numero di azioni)

- Le azioni sono quote di partecipazione dei socie nelle SPA
- Sono omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili, rappresentate da documenti che circolano sotto la normativa dei titoli di credito (titoli azionari)
- Tutte le azioni hanno uguali diritti
 - Di natura amministrativa (partecipare all'assemblea)
 - Di natura patrimoniale (diritto agli utili/quota di liquidazione)
 - Diritto di assegnazione di azioni gratuite
 - Diritto di recesso

- Le SPA devono redigere annualmente il bilancio di esercizio
 - Stato patrimoniale
 - Conto economico
 - Nota integrativa
 - Relazione sulla gestione degli amministratori
 - Relazione del collegio sindacale

- Devono inoltre tenere
 - Libro giornale
 - Libro degli inventari
 - Libro dei soci
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni
 - Delle assemblee
 - Del consiglio di amministrazione
 - Del collegio sindacale



SRL

- La SRL ha una struttura simile a quella della SPA ma ha una più snella articolazione e può prevedere una più diretta e attiva partecipazione dei soci alla vita della società
- Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente gli amministratori devono essere scelti tra i soci e hanno un incarico a tempo indeterminato
- Se non c'è il collegio sindacale i soci controllano direttamente l'amministrazione
- Il capitale sociale minimo di una SRL è di 10.000 euro
- Ciascun socio della SRL è titolare di una quota di partecipazione corrispondente alla frazione di capitale sottoscritta



La S.r.l. - Costituzione

CONFERIMENTI
(art. 2464)



Notevole ampliamento: può essere conferito qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

CONFERIMENTI
IN NATURA
(BENI E
CREDITI)
(artt. 2464 e 2465)



- La relazione giurata può essere redatta:
 - da un esperto (persona fisica o società di revisione) che deve essere necessariamente iscritto nel registro dei revisori contabili;
 - da una società di revisione iscritta nell'apposito albo.
- L'esperto è designato da chi conferisce il bene.

CONFERIMENTI
IN DANARO



Ridotta la porzione da versare alla costituzione della società: 25 per cento.

La S.r.l. - Costituzione

CONFERIMENTI
IN DANARO
(art. 2464)



- Importo da versare sostituibile con una polizza di assicurazione o una **fideiussione bancaria** (per la quale però **manca la normativa di attuazione** – d.P.C.M.)
- Sostituibilità della polizza o fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

PRESTAZIONI
D'OPERA E DI
SERVIZI A FAVORE
DELLA SOCIETA'
(art. 2464)



Il conferimento può avere ad oggetto prestazioni d'opera o servizi **purché garantiti da polizza di assicurazione o da fideiussione bancaria**. Se l'atto costitutivo lo prevede la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

SAPA

- Come la SAS prevede due tipologie di soci (accomandatari e accomandanti)
- Come la SPA prevede che le quote di partecipazione dei soci siano rappresentate da azioni
- La disciplina della SAPA è modellata su quella della SPA



SAPA

- I soci indicati nell'atto costitutivo come accomandatari sono TUTTI amministratori senza limiti di tempo
- Il socio accomandatario che smette di essere amministratore diventa accomandante
- L'accomandatario-amministratore risponde illimitatamente per le sole obbligazioni sorte nel periodo in cui era amministratore
- L'atto costitutivo deve indicare
 - I soci accomandatari
 - La denominazione della società deve contenere almeno il nome di uno dei soci accomandatari



Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

CAUSE (art. 2484)



Cause di scioglimento (art. 2484)

- decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità a conseguirlo;
- continuata inattività dell'assemblea o impossibilità del suo funzionamento;
- riduzione del capitale sotto il minimo legale;
- impossibilità per la società di liquidare la partecipazione del socio recedente
- deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dall'atto costitutivo.

MOMENTO DI PRODUZIONE DEGLI EFFETTI (art. 2484)

Individuato il momento temporale in cui la causa di scioglimento produce effetti:

- data di **iscrizione nel R.I. della dichiarazione** con cui gli amministratori accertano il verificarsi della causa (nelle ipotesi 1), 2), 3), 4) e 5);
- data di iscrizione nel R.I. **della delibera assembleare** (ipotesi di scioglimento deliberato dall'assemblea).



Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

POTERI DEGLI
AMMINISTRATORI
([art. 2486](#))



Gli amministratori mantengono il potere di gestire la società ma ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (fino alla consegna dei libri sociali ai liquidatori).

RESPONSABILITA'
DEGLI
AMMINISTRATORI
([art. 2485](#))



Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi:

- in caso di mancato adempimento degli obblighi di accertare senza indugio una causa di scioglimento e di effettuare gli adempimenti pubblicitari;
- in caso di mancato adempimento dell'obbligo di gestione sociale ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.



Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

SOPRAVVENIENZE PASSIVE (art. 2495)

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle **somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione**, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

- La presenza di sopravvenienze passive non mette in discussione l'avvenuta estinzione della società
- Responsabilità (limitata) dei soci e (eventualmente, in caso di colpa) dei liquidatori

Le società cooperative

- Le Società cooperative a differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso
- La cooperativa si può definire come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato
- Nelle cooperative i soci, oltre ad essere produttori, sono anche consumatori di parte dei beni e servizi prodotti: scopo della società non è quindi quello di realizzare degli utili e distribuirli tra i soci, ma di vendere ai soci stessi beni e servizi a prezzi di favore, senza quel margine di profitto normalmente applicato dalle imprese commerciali nelle vendite a terzi.



Le società cooperative

- Allo scopo mutualistico può aggiungersi, entro certi limiti, anche lo scopo di lucro, che rimane tuttavia puramente secondario.
- In pratica, infatti, i beni e i servizi prodotti non consumati dai soci vengono venduti anche ai non soci; i prezzi praticati, sia pure inferiori a quelli di una normale impresa commerciale, sono fissati di solito in modo da conseguire degli utili. Questi verranno distribuiti ai soci solo entro certi limiti, per non perdere le agevolazioni accordate dalla legge.
- Non avendo per obiettivo il profitto (cioè la retribuzione del capitale), le cooperative non possono avere nel bilancio annuale un utile da ripartire tra i soci superiore ad una minima percentuale del capitale sociale.



Le società cooperative

- I soci devono essere almeno tre
- Dopo la riforma del diritto societario, per tutte le obbligazioni sociali risponde la sola società cooperativa con il proprio patrimonio
- Quanto alle forme della costituzione, all'amministrazione ed al controllo valgono di massima le norme sulle S.p.a. Tuttavia nell'atto costitutivo i soci possono prevedere la scelta della disciplina delle S.r.l., ma solo per le cooperative con meno di venti soci o con attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
- Le cooperative con almeno tre soci e meno di nove soci devono invece adottare le stesse norme della S.r.l.



Tipologie di società cooperative

- I soci devono essere almeno tre
- Dopo la riforma del diritto societario, per tutte le obbligazioni sociali risponde la sola società cooperativa con il proprio patrimonio
- Quanto alle forme della costituzione, all'amministrazione ed al controllo valgono di massima le norme sulle S.p.a. Tuttavia nell'atto costitutivo i soci possono prevedere la scelta della disciplina delle S.r.l., ma solo per le cooperative con meno di venti soci o con attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
- Le cooperative con almeno tre soci e meno di nove soci devono invece adottare le stesse norme della S.r.l.



Le società cooperative

- Le cooperative possono essere di vario tipo a seconda dell'attività svolta e delle dimensioni
 - cooperative di consumo: acquistano merci all'ingrosso dal produttore per venderle ai soci (o a terzi) a prezzi economici, consentendo di ottenere un risparmio mediante la riduzione dei costi;
 - cooperative di produzione e lavoro: i lavoratori divengono imprenditori di se stessi. Svolgono un'attività di produzione di beni o servizi;
 - cooperative agricole: operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame;
 - cooperative edilizie: provvedono alla costruzione o all'acquisto di immobili, da affittare o da vendere ai soci;



Le società cooperative

- cooperative di credito: raccolgono capitali dai soci per procurare agli stessi (ed eventualmente a terzi) i finanziamenti necessari a condizione di favore;
- cooperative sociali: operano nell'interesse della collettività attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi oppure lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività, se finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; beneficiano di apposite agevolazioni

